Messaggio

numero	data	Dipartimento
6612	7 marzo 2012	ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 26 settembre 2011 presentata da Stefano Fraschina "Approfondire e sezionare le richieste di naturalizzazione"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con la mozione in oggetto, riassuntivamente, si chiede al Consiglio di Stato:

- che l'esame delle richieste di naturalizzazione venga sezionato ed eseguito sulla base della nazionalità d'origine del richiedente e non più in blocco ed in ordine alfabetico, e ciò perché possa essere accresciuta l'accuratezza nella valutazione;
- che i vari "dossier" vengano suddivisi e consegnati per l'esame d'idoneità ai commissari della Commissione delle petizioni e dei ricorsi del Gran Consiglio sulla base della nazionalità d'origine dei richiedenti.

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

La naturalizzazione ordinaria si svolge con il coinvolgimento di tre livelli istituzionali, ovvero la Confederazione, il Cantone ed il Comune. L'ordine decisionale applicato in Ticino prevede che si esprima anzitutto l'autorità comunale, quindi quella federale e da ultimo l'autorità cantonale. Conformemente all'art. 38 cpv. 2 della Costituzione federale, la Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. La Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit) definisce poi le prescrizioni formali di idoneità e residenza per la concessione della naturalizzazione a livello federale, cosi come le condizioni procedurali quadro entro le quali i Cantoni ed i Comuni si devono muovere.

Il tema inerente le competenze in materia di concessione della cittadinanza si era manifestato in modo particolarmente evidente a seguito delle decisioni 9 luglio 2003 (DTF 129 I 217 e DTF 129 I 232) del Tribunale federale (TF). Con le decisioni appena menzionate il TF aveva infatti stabilito che, anche nell'ambito delle procedure di naturalizzazione, le parti beneficiano di tutte le garanzie procedurali previste dall'art. 29 della Costituzione federale. Concretamente, anche il richiedente ha il diritto di essere sentito e conseguentemente la decisione che lo riguarda deve essere motivata e ciò indipendentemente dal fatto se possa far valere un diritto in merito oppure no.

Nelle sue due decisioni, il TF rilevava ugualmente che i cittadini, allorquando decidono sulla concessione della naturalizzazione, agiscono in qualità di organi del Comune e debbono quindi rispettare i diritti fondamentali (cfr. art. 35 cpv. 2 Cost.) e il principio che vieta qualsivoglia discriminazione. In altre parole si tratta di un atto concernente l'applicazione del diritto (per approfondimenti sul tema, si rimanda alle summenzionate DTF).

1.0063

Le modifiche della LCit (art. 15a, 15b, 15c, 50 e 51), entrate in vigore il 1. gennaio 2009, rispettivamente quelle della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (art. 10 cpv. 1, 11, 17 cpv. 1, 19 e 41a; cfr. messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007, pag. 11-12 come pure il rapporto parziale 2 della Commissione della legislazione del 19 novembre 2008, pag. 28), in vigore dal 27 gennaio 2009, hanno concretizzato quanto sopra e creato le premesse legali per l'attuazione del principio secondo cui la concessione della naturalizzazione non rappresenta un atto di natura prevalentemente politica, quanto piuttosto una decisione nell'ambito della quale l'autorità - pur godendo di un ampio margine di apprezzamento - deve agire in applicazione del diritto. Questa caratterizzazione comporta pertanto il rispetto delle garanzie procedurali e formali, così come il rispetto del principio del divieto dell'arbitrio e della discriminazione.

La Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) e il Regolamento di applicazione (RLCCit), stabiliscono chiaramente le condizioni per la concessione dell'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale, rispettivamente la procedura da seguire.

A seguito di alcuni atti parlamentari che avevano sollecitato una verifica approfondita delle disposizioni e delle procedure attuate nell'ambito della trattazione delle domande di naturalizzazione (cfr. il dettagliato rapporto del Consiglio di Stato n. 6068 del 6 maggio 2008 sulla mozione 20 marzo 2007 presentata da Carlo Luigi Caimi e cofirmatari dal titolo "Aspetti problematici delle naturalizzazioni"), il 13 luglio 2009 è stata emanata dalla Sezione enti locali una specifica *"Direttiva per l'ottenimento dell'attinenza comunale, della cittadinanza ticinese e della cittadinanza svizzera da parte di stranieri"*. Il documento, in 27 pagine, spiega ed approfondisce dettagliatamente l'iter procedurale da seguire. Nel novembre 2009 sono poi state organizzate delle formazioni aperte alle persone addette all'esame delle procedure di naturalizzazione, in specie ai Segretari, ai funzionari e politici comunali, ai membri di commissioni tecniche e politiche, ai Granconsiglieri ed in particolare ai membri della Commissione delle petizioni e dei ricorsi. Inoltre, vi sono stati alcuni incontri tecnici con la citata Commissione delle petizioni e dei ricorsi del Gran Consiglio e su alcuni temi particolarmente delicati sono state emanate circolari ed esempi procedurali aggiuntivi.

Fondandosi sulla base degli accertamenti esperiti dal Municipio per il tramite dei suoi servizi, la domanda di attinenza comunale è sottoposta per le naturalizzazioni ordinarie all'organo legislativo comunale, mediante messaggio del Municipio. In seguito all'approvazione federale, analoga procedura avviene a livello cantonale: nel dettaglio, l'iter procedurale applicato dal Cantone individualmente per ogni singola domanda è quello riportato nello schema sinottico della procedura di naturalizzazione ordinaria di cittadini stranieri trattata dal Servizio naturalizzazioni del Cantone Ticino, riportato in calce al presente rapporto.

Va evidenziato che sia a livello comunale che cantonale, gli accertamenti, le inchieste, gli eventuali approfondimenti e le audizioni dei candidati avvengono individualmente, indipendentemente dalla nazionalità d'origine dei richiedenti. Le uniche persone escluse da un'audizione individuale sono i minorenni compresi nella naturalizzazione dei genitori conformemente all'art. 33 della LCit. Pur tuttavia, anche in questi casi gli accertamenti sono approfonditi e viene richiesta tutta la documentazione necessaria perché si possa procedere ad una valutazione complessiva dell'individuo (in particolare: (i) rapporto di polizia ed estratto di esecuzione e fallimenti dai 13 anni; (ii) estratto dal casellario giudiziale a partire dai 15 anni e (iii), autocertificazione sulla situazione penale a partire dai 16 anni).

Per ragioni di praticità, visto l'alto numero di procedure trattate annualmente (mediamente tra 1'200 e 1'700 persone straniere naturalizzate in via ordinaria), il messaggio del

Consiglio di Stato al Gran Consiglio è allestito riportando su di un'unica lista l'elenco di tutte le domande sottoposte all'esame del Parlamento. Per contro, alla Cancelleria del Gran Consiglio, unitamente alla lista delle domande di concessione della cittadinanza cantonale presentate, sono consegnati gli incarti completi inerenti ogni singola domanda, il cui esame dettagliato è demandato ai membri della Commissione delle petizioni e dei ricorsi.

A titolo di completezza, è comunque opportuno ricordare come un messaggio individuale venga allestito allorquando ci si vede confrontati con casi che inducono il Consiglio di Stato a formulare un preavviso negativo oppure laddove vi sono elementi di tale rilevanza per cui, pur in presenza di un preavviso favorevole, non si può prescindere dal renderne attento il Parlamento. Per ogni eventuale accadimento di rilevanza susseguente alla trasmissione del Messaggio, questo Consiglio procede alla trasmissione di specifiche informative all'attenzione della Commissione delle petizioni e dei ricorsi.

II. CONCLUSIONE

Sulla base delle indicazioni riportate sopra e ritenuto che l'intero iter procedurale attuato nell'ambito delle naturalizzazioni ordinarie a livello comunale e cantonale è conforme alle disposizioni legali e procedurali, questo Consiglio di Stato è del convincimento che le procedure attualmente applicate rispondano in maniera più che soddisfacente alla necessità d'accuratezza d'esame che intendeva promuovere il mozionante. D'altro canto, una separazione delle domande sulla base del paese d'origine non è ritenuta da questo Consiglio di Stato come una misura atta a favorire una trattazione più approfondita dei presupposti alla naturalizzazione per il singolo candidato. In questo contesto giova tuttavia evidenziare come l'elenco dei naturalizzandi, inserito nei Messaggi all'attenzione del Gran Consiglio, presenti a lato del singolo candidato (ordinato alfabeticamente) un'indicazione per rapporto al paese d'origine del candidato. Dovesse la Commissione delle petizioni e dei ricorsi ritenere d'interesse un'analisi ai sensi della modalità proposta nella mozione, nulla impedisce che ciò avvenga secondo l'ordine che la stessa vorrà dare.

Per il resto, questo Consiglio di Stato tiene ad evidenziare che ogni modifica procedurale a livello di esame degli incarti presso la Commissione delle petizioni e dei ricorsi competa esclusivamente a quest'ultima e, se del caso, al Gran Consiglio. In questo senso la proposta pertiene quindi ad una materia sulla quale non è facoltà dello scrivente Consiglio di Stato di esprimersi.

Per i motivi che precedono chiediamo al Parlamento di respingere la mozione oggetto del presente rapporto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis
Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 26 settembre 2011

MOZIONE

Approfondire e sezionare le richieste di naturalizzazione

del 26 settembre 2011

Approfondire e sezionare più nel dettaglio le richieste di naturalizzazione in base alla nazionalità di provenienza del richiedente.
Questo è l'obiettivo della mozione in oggetto. **L'esercizio del rilascio del passaporto elvetico, secondo il mio punto di vista, dovrebbe sottostare a un esame molto più approfondito e dettagliato dei vari dossier in base alla nazionalità d'origine dei vari candidati.**
Naturalizzare in blocco cittadini provenienti da qualsiasi parte del mondo, di etnie e religioni diverse, senza diversificare e approfondire l'esame dei vari dossier a dipendenza dell'origine dei candidati, lo ritengo un modo di operare troppo superficiale, al quale spesso e volentieri potrebbero sfuggire dettagli sicuramente rilevanti, soprattutto in considerazione del fatto che leggi e disposizioni in merito alla cittadinanza e alla possibilità di possedere più passaporti, e di conseguenza più nazionalità, variano e di parecchio a dipendenza appunto della nazione d'origine del candidato.
Non deve passare il messaggio che, con il testo in oggetto, si vogliano creare ulteriori difficoltà per poter ottenere la cittadinanza elvetica, ma resto della convinzione che un giro di vite sia necessario e possa portare a un esame molto più dettagliato e specifico dei vari dossier.
Con la mozione in oggetto intendo dare un segnale forte e deciso che possa incutere fiducia sul modo di operare in un ambito troppo spesso confrontato con episodi decisamente poco edificanti. Compito della politica è sicuramente quello di trovare i correttivi necessari per poter raggiungere gli obiettivi prefissi.
In questo contesto, ritengo assolutamente doveroso e giustificato un esame più approfondito e dettagliato delle richieste di naturalizzazione.

In considerazione di quanto esposto chiedo che l'esame delle richieste di naturalizzazione venga sezionato ed eseguito a differenza della nazionalità d'origine del richiedente e non in blocco e unilateralmente come accade attualmente.
I vari dossier dovranno essere suddivisi e consegnati per l'esame d'idoneità ai commissari della Commissione delle petizioni e dei ricorsi del Gran Consiglio.
Questo modo di operare comporterà un controllo decisamente più accurato e approfondito delle richieste di naturalizzazione.

Stefano Fraschina